

Bruxelles, 9 febbraio 2015
(OR. en)

16173/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0315 (NLE)**

**VISA 314
COEST 447**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	14987/14 VISA 291 COEST 400 + ADD1 (COM(2014) 679 final)
Oggetto:	Adozione di una decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

1. Il 30 ottobre 2014 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio intesa a stabilire la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo, unitamente a un progetto di decisione del comitato misto e agli orientamenti comuni, figuranti rispettivamente nei documenti 14987/14 VISA 291 COEST 400 + ADD 1.
2. A seguito dell'esame degli orientamenti comuni da parte del Gruppo "Visti" il 12 dicembre 2013, il 10 gennaio, il 20 febbraio e il 15 aprile 2014, la Commissione ha tenuto consultazioni su detti orientamenti con le autorità responsabili in Ucraina in varie occasioni, tra l'altro nella riunione del comitato misto del 14 maggio 2014. Infine, nella riunione del Gruppo "Visti" del 21 novembre 2014, gli Stati membri hanno dato il loro accordo sulla base dei documenti 14987/14 VISA 291 COEST 400 + ADD 1.

3. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
4. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
5. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
6. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a chiedere al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, il progetto di decisione del Consiglio riportato nel documento 15902/14 VISA 303 COEST 434.

¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.